

Publicato il 02/10/2025

N. 01549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 814 del 2025, proposto da Centro Calabrese di Solidarietà Ets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catanzaro, in proprio e nella qualità di Comune capofila dell'ambito territoriale sociale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica e Anna Maria Paladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non costituito in giudizio;
Cooperativa Sociale Vitasi – Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocata Concetta Piacente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del Comune di Catanzaro - Settore politiche sociali ed abitative n. 1025 dell'11 aprile 2025 e dei verbali della commissione, in particolare dei verbali in seduta riservata n. 2 del 26 febbraio 2025 e n. 3 del 4 marzo 2025 di attribuzione dei punteggi;

Con conseguente caducazione dell'eventuale delibera di affidamento o del contratto, se intervenuto, e subentro della ricorrente nella posizione di prima classificata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro, in proprio e nella qualità Comune capofila dell'ambito territoriale sociale di Catanzaro, e della Cooperativa Sociale Vitasi – Impresa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 18 giugno 2025 e depositato il successivo 20 giugno, il ricorrente, ente del terzo settore, ha impugnato la determinazione dirigenziale emarginata in oggetto, per mezzo della quale il Comune di Catanzaro, all'esito della procedura indetta ai sensi dell'art.55, co.3, del d.lgs. 3 luglio 2017, 117 (**codice del terzo settore**), al fine di selezionare un ente da coinvolgere nella co-progettazione di un programma di assistenza sociale destinato al "*Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*", ha individuato quale soggetto ammesso alla fase di co-progettazione la cooperativa sociale Vitasi, avendo quest'ultima ottenuto un punteggio di 84,85, superiore al punteggio di 80,30, ottenuto dalla ricorrente.

1.2. A sostegno del ricorso, ha articolato un unico motivo, rubricato "*Violazione dei principi di trasparenza, par condicio ed imparzialità. Violazione dei criteri indicati nell'Avviso pubblico. Eccesso di potere per travisamento dei fatti*", con il

- quale ha contestato l'attribuzione alla controinteressata del punteggio relativo al criterio denominato “*eventuali servizi migliorativi offerti*”.
2. Si sono costituiti in giudizio, instando per il rigetto del ricorso, il Comune di Catanzaro e la Cooperativa sociale Vitasì.
 3. Con ordinanza collegiale del 3 luglio 2025, n.328, resa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, si è disposta la sospensione degli atti gravati, ritenuta prevalente “*l'esigenza di mantenere la res adhuc integra*”.
 4. All'udienza del 17 settembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 5. Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.
 6. Come si è anticipato, con l'unico motivo posto a sostegno del ricorso, l'ente ricorrente contesta l'attribuzione del punteggio relativo ai “*servizi migliorativi*” attribuito alla controinteressata, sostenendo che la proposta, *in parte qua*, non potesse essere presa in considerazione e, quindi, valutata.
- Segnatamente, la Vitasì ha proposto “*un'offerta migliorativa del servizio sul territorio proponendo servizi aggiuntivi a favore dell'utenza offerti in modalità consulenziale (da intendersi come quota di compartecipazione al costo totale del Progetto) con prestazione garantita “al bisogno”*”, e, in particolare, servizi di neuropsichiatria infantile, pedagogia clinica, educativi specialistici per minori affetti da problemi di autismo, counselling, mediazione culturale, mediazione linguistica, mediazione familiare, consulenza legale, di orientamento al lavoro, indicando, per ciascuno di essi, la figura professionale dedicata.
- 6.1. La ricorrente muove, in merito, due censure, rilevando, da un lato, la genericità dei servizi migliorativi offerti – giacché consistenti in servizi consulenziali da parte di diverse figure professionali, che la concorrente erogherebbe “*al bisogno*” e per le quali nemmeno è indicato il costo – dall'altro, che si tratta di una mera duplicazione del criterio n.4, relativo alle “*figure professionali messe a disposizione per la proposta progettuale*”, in quanto per i due diversi criteri sarebbero indicate le medesime figure professionali, sicché vi sarebbe stata una “*duplicazione della valutazione*”.

6.2. La controinteressata, nel contestare la fondatezza delle riferite censure, evidenzia, sotto il primo profilo, che le prestazioni consulenziali che effettivamente andranno erogate dipenderanno dalla domanda degli utenti, sicché si rivelerebbe coerente la previsione di una erogazione “*al bisogno*”; quanto poi al costo, che è in ogni caso indicata la quota dell'appalto che servirà a coprire tali prestazioni.

6.3. Il motivo è fondato nella parte in cui si contesta la genericità dell'offerta, *in parte qua*.

L'esame della proposta migliorativa della Vitasì, come sopra riportata, rende, infatti, evidente l'indeterminatezza dei servizi offerti.

Invero, come rimarcato dal ricorrente, non appaiono, in primo luogo, sufficientemente specificate le modalità di erogazione, rispetto alle quali, come si è visto, la concorrente ha riferito di prestazioni rese “*al bisogno*”, senza null'altro aggiungere in relazione ai tempi ed alle modalità.

In secondo luogo, nemmeno risulta specificato il costo delle prestazioni migliorative. Se è vero, infatti, che la controinteressata ha indicato la quota complessiva dell'appalto destinata a finanziare tali servizi, è altrettanto vero che la predetta ha omesso di indicare il costo unitario di ciascuna delle richiamate prestazioni, in tal modo impedendo di conoscere quante di esse potranno in concreto essere rese in favore dei beneficiari del servizio.

Rispetto al medesimo profilo, poi, l'offerta non appare sufficientemente chiara laddove precisa che i servizi anzidetti saranno “*offerti in modalità consulenziale (da intendersi come quota di compartecipazione sul costo totale del Progetto)*”, senza tuttavia chiarire come si espliciti materialmente tale “*compartecipazione*”.

6.4. Alla indeterminatezza dell'offerta, *in parte qua*, consegue la illegittimità dell'attribuzione del relativo punteggio e, quindi, della determinazione gravata, in considerazione del fatto che la valutazione ottenuta dalla controinteressata per il criterio inerente i “*servizi migliorativi*” (punti 8,70) è stata determinante sull'esito della gara, che ha visto prevalere la predetta, con un punteggio

complessivo di 84,85, superiore al punteggio di 80,30, ottenuto dalla ricorrente.

7. Per le esposte ragioni, il ricorso va accolto, con annullamento degli atti gravati e subentro del Centro ricorrente nella posizione di soggetto del terzo settore selezionato ai sensi della procedura.

8. Le spese seguono la soccombenza rispetto al Comune resistente, nella misura indicata in dispositivo.

8.1. Possono, di contro, compensarsi le spese fra la ricorrente e la controinteressata, in considerazione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi in essa coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente, liquidate in €2.000,00, oltre spese generali, rimborso del contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.

Compensa le spese di lite fra la ricorrente e la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Nicola Ciconte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Ciconte

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO